Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 ottobre 1984** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 27 OTTOBRE 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco delle ditte produttrici di integratori e di integratori medicati per mangimi al 30 settembre 1984.

Elenco delle ditte che commerciano in integratori e in integratori medicati per mangimi al 30 settembre 1984.

Elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi registrati durante l'anno 1983.

Elenco di decreti di variazione e di revoca a decreti di registrazione di integratori e integratori medicati per mangimi effettuati durante l'anno 1983.

(Da 3619 a 3622)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 27 OTTOBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Campobasso.

(2747)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 26 ottobre 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi e loro derivati, con la conseguente riduzione dei prezzi della benzina, del gasolio e dei carburanti in genere, per l'incentivazione della economia siciliana ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Palermo, viale Piemonte n. 32, presso onorevole dott. Ernesto Di Fresco.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **713.**

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-83.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la spesa di lire 16.400 milioni, quale contributo posto a carico dell'Italia in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1979, di lire 3.600 milioni rispettivamente per gli anni 1980, 1981 e 1982 e di lire 4.500 milioni per l'anno 1983, in attuazione delle decisioni della commissione delle Comunità europee n. 287/73/CECA, n. 1613/77/CECA, n. 3058/79/CECA e n. 896/82/CECA.

Al complessivo onere, valutato in lire 16.400 milioni, si provvede nell'anno 1984 a carico del fondo iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire 4.500 milioni, l'apposito stanziamento e, quanto a lire 11.900 milioni, parte dell'accantonamento predisposto per il traforo del Monte Croce Carnico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — ANDREOTTI — FORTE — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 19 ottobre 1984, n. **714.**

Conferimenti per l'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano-IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine, per l'anno 1984, il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 90 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

Art. 2.

All'onere di lire 180 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — ROMITA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1984.

Costituzione del Comitato operativo per le emergenze (EMERCOM).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1984 relativo alla delega dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della protezione civile;

Visto il provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 maggio 1982, n. 140, concernente l'articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in dipartimenti tra i quali quello della protezione civile;

Visto il proprio decreto 14 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269, del 29 settembre 1984 concernente l'organizzazione del dipartimento della protezione civile;

Ravvisata l'opportunità di costituire presso il dipartimento della protezione civile un Comitato operativo che coadiuvi il Ministro nelle molteplici incombenze che le varie disposizioni gli affidano al verificarsi delle emergenze;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, della sanità, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per coadiuvare il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nell'attività, anche preparatoria, relativa agli interventi in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi calamitosi è costituito il Comitato operativo per le emergenze (EMERCOM).

Art. 2.

Il Comitato è composto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, che lo presiede, dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministro dell'interno e dal sottocapo di stato maggiore della Difesa, vice presidenti, dal direttore generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità, dal direttore generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti, dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, dal direttore generale dell'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici e dal capo dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Il presidente ed i vice presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza del Comitato.

Al capo del servizio emergenze del dipartimento della protezione civile è affidata la funzione di segretario del Comitato.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche rappresentanti di altre amministrazioni in relazione alla natura dell'emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

(5625)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 ottobre 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 marzo 1979 concernente modificazioni ed aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Considerato che nella nota n. 18 di pagina 60 nell'annesso I al sopracitato decreto ministeriale 17 marzo 1979 è stata erroneamente inserita la Spagna, tra i Paesi di origine delle merci per i quali occorre l'autorizzazione ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di rettificare l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979;

Decreta:

Art. 1.

Nell'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979, concernente modificazioni e aggiornamenti degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci, deve essere depennata la parola « Spagna », dalla dicitura della nota n. 18 di pagina 60.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(5587)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 ottobre 1984.

Riconoscimento della idoneità dei certificati di conformità per le acquevití austriache.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Considerato che le autorità austriache hanno comunicato gli organismi abilitati a rilasciare i suddetti certificati per le acqueviti prodotte in Austria ed importate in Italia;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dagli organismi indicati all'allegato del presente decreto sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti austriache ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice, dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che le acqueviti possiedono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che le acqueviti non contengono alcool di sintesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(5586)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 luglio 1984, n. **715**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Lorenzo in Damaso », in Roma, dal canonicato semplice del capitolo omonimo.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il breve del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II in data 24 novembre 1981, integrato con due dichiarazioni del 4 dicembre 1981 e 17 agosto 1983, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Lorenzo in Damaso », in Roma, dal canonicato semplice del capitolo omonimo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 359

DECRETO 26 luglio 1984, n. **716**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Del Cuore Immacolato di Maria », in Roma.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Del Cuore Immacolato di Maria », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 362

DECRETO 26 luglio 1984, n. 717.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle suore missionarie di Gesù lavoratore », in Castel Gandolfo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione delle suore missionarie di Gesù lavoratore », in Castel Gandolfo (Roma). La congregazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Castel Gandolfo, descritto nella perizia giurata 3-4 febbraio 1983 dell'arch. Giorgio Carta e valutato L. 674.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma, disposta dalla « Casa di procura della congregazione delle figlie povere di S. Giuseppe Calasanzio », in Roma, con atto pubblico 24 febbraio 1983, n. 4691 di repertorio, a rogito dott.ssa Ernestina Annunziata, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 360

DECRETO 26 luglio 1984, n. 718.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione San Giovanni Battista precursore », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione San Giovanni Battista precursore », in Roma. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, consistente in terreni agricoli, con annesso fabbricato rurale, siti in Montorio di Verona, il tutto descritto nella perizia giurata 12-18 marzo 1983 del geom. Giuseppe Martini e valutato lire 240.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, disposta dall'Istituto di cultura e formazione religiosa, educativa e morale del popolo, in Campomorone (Genova), con atto pubblico 10 dicembre 1982, n. 10410 di repertorio, a rogito dott. Riccardo Ridella, notaio in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 361

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti, il 6 agosto 1984, registro n. 26 Difesa, foglio n. 335, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Palazzeschi Vasco, nato il 24 novembre 1912 a Firenze.

« Antifascista fin dalla prima giovinezza era tra i primi e più solerti animatori della lotta partigiana in Toscana. Indomito combattente dimostrava la sua eccezionale perizia particolarmente nel periodo iniziale della Resistenza quando, pur schedato e sottoposto a continua sorveglianza da parte del nemico come ex detenuto politico, riusciva ugualmente a mantenere il contatto tra le file partigiane in montagna e il comando militare toscano in città. Durante i duri combattimenti nella zona di Cetica, accortosi che un reparto avversario con il fuoco incrociato delle armi automatiche precludeva lo sganciamento delle forze partigiane, alla testa di pochi ardimentosi si slanciava all'assalto e dopo ore di aspra lotta costringeva l'avversario alla fuga ».

Toscana, 15 ottobre 1943-7 settembre 1944

Medaglia di bronzo

Venturini Sante, nato il 29 gennaio 1924 ad Arcola (La Spezia).

« Giovane e ardente patriota, all'atto dell'armistizio aderiva al movimento della Resistenza in Liguria prodigando tutte le sue energie per il trionfo della libertà della Patria. Comandante di distaccamento dotato di notevole spirito combattivo e di grande abnegazione dimostrava la sua eccezionale perizia nell'azione di contrasto ai duri rastrellamenti condotti dall'avversario in zona Levante ed in particolare nel corso dei furiosi combattimenti del 24 aprile 1945 che portarono alla liberazione della città di La Spezia ».

La Spezia, 24 aprile 1945

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti, il 6 agosto 1984, registro n. 26 Difesa, foglio n. 337, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Giacomoni Mario, nato il 17 giugno 1924 a Bagnacavallo (Ravenna).

« Giovane e ardente patriota partecipava alla lotta contro gli invasori della Patria dimostrando indomito coraggio ed elevate capacità di comando. Promosso comandante di distaccamento, nel corso del duro ciclo operativo riusciva a portare a termine rischiose azioni di guerra che infliggevano all'oppressore gravi perdite in uomini e in materiale. Nei giorni 15 e 16 dicembre 1944, in zona Bagnacavallo, unitamente ad altro volontario penetrava nel dispositivo militare avversario per una importante e pericolosa missione informativa tendente ad individuare e determinare i procedimenti operativi del nemico. Con eccezionale perizia riusciva nell'impresa permettendo così al comando tattico della 3ª brigata canadese di predisporre adeguate contromisure atte a risparmiare molte vite umane e a salvare dalla totale distruzione la sua città natale ».

Bagnacavallo, novembre 1943-maggio 1945

Croce

Lombardi Gregorio, nato il 6 marzo 1908 a Manduria (Taranto).

« Valoroso carabiniere, pervaso da elevati sentimenti di amor patrio, all'atto dell'armistizio si allontanava dal proprio reparto per aderire al movimento clandestino della Resistenza distinguendosi ben presto per generoso impeto combattivo e sprezzo del pericolo. Al comando di nuclei partigiani, nel corso di dieci mesi di intensa attività operativa, partecipava a numerose e rischiose azioni di sabotaggio che infliggevano all'avversario gravi perdite in uomini e in materiali ».

Zona Salsomaggiore, Parma, luglio 1944-aprile 1945

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1984, registro n. 26 Difesa, foglio n. 334, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Tuberosa Mario, nato il 3 maggio 1910 a Imola.

« Valoroso combattente, ricco di giovanile ardimento, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza distinguendosi ben presto per elevate doti di coraggio e grande abnegazione. Catturato nel corso di un'azione e sottoposto ad atroci torture e snervanti interrogatori, benchè lusingato di aver salva la vita in cambio di notizie sulla sua attività clandestina, sapeva mantenere storico e ostinato silenzio senza nulla rivelare che potesse nuocere alla causa partigiana. Dapprima condannato a morte veniva successivamente deportato in Germania. Durante il viaggio riusciva con abile stratagemma a sfuggire alla sorveglianza nemica e ad evadere, partecipando poi attivamente alla liberazione della città di Imola ».

Imola, 1° ottobre 1943-14 aprile 1945.

Croci

Tonon Antonio, nato il 26 dicembre 1918 a Saonara (Padova).

« Giovane partigiano, animato da profondi sentimenti patriottici, all'atto dell'armistizio rifiutava ogni collaborazione con i nemici della Patria per aderire al movimento clandestino della Resistenza nel quale emergeva per slancio, ardimento ed iniziativa. Nel corso di dieci mesi di intensa attività partigiana dimostrava eccezionale perizia e temerarietà nella realizzazione di numerose e rischiose azioni di sabotaggio che infliggevano all'oppressore sensibili perdite in uomini e in materiali ».

Veneto, 1° luglio 1944-25 aprile 1945.

Viara Bartolomeo Giuseppe, nato il 29 settembre 1922 a Margarita (Cuneo).

« Valoroso patriota, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per costante esempio di coraggio e grande abnegazione. Il 26 marzo 1945, in località Bastia di Castigliole d'Asti, nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche accortosi che il suo distaccamento stava per essere accerchiato, nell'impossibilità di sostenere a lungo la lotta in quella zona, unitamentè a quattro compagni rimaneva a fronteggiare l'oppressore e, impegnandolo per diverse ore di aspro combattimento, ne arrestava l'avanzata permettendo ai propri uomini di ripiegare su posizioni più favorevoli ».

Bastia di Castigliole d'Asti, 26 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1984, registro n. 26 Difesa, foglio n. 336, sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana.

Medaglie di bronzo

Veneziani Ugo, nato il 28 marzo 1922 a Savona.

« Generoso combattente della libertà, all'atto dell'armistizio entrava con il suo ardente entusiasmo nel movimento clandestino della Resistenza dimostrando ben presto elevate capacità di comando e sprezzo del pericolo. Il 6 dicembre 1944, in zona Prafieul nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche accortosi che un suo reparto era seriamente minacciato di aggiramento non esitava a prenderne il comando impegnando l'oppressore per diverse ore di aspra lotta; benchè ferito rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, continuava a combattere costringendo infine l'avversario a desistere dal proseguire nell'azione ».

Prafieul, 6 dicembre 1944.

Vecchio Antonio, nato il 13 febbraio 1920 ad Oviglio (Alessandria).

« Fervente patriota animato da vivo entusiasmo per la lotta di liberazione subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per elevate capacità di comando e sprezzo del pericolo. Promosso comandante di brigata, nel corso del duro ciclo operativo riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare numerose azioni di guerra che infliggevano all'invasore sensibili perdite in uomini e in materiali. Il 25 aprile 1945, in località Casalbagliano, per proteggere i movimenti della propria brigata in zona controllata dall'oppressore, alla testa di pochi volontari attaccava e arrestava un convoglio ferroviario nemico fortemente scortato. Nonostante la superiorità numerica dell'avversario persisteva nell'azione offensiva e, dopo ore di duri combattimenti, riusciva a catturare la scorta e a rendere inefficiente la motrice del treno ».

Casalbagliano, 25 aprile 1945.

Croce

Vacchetti Romeo, nato il 22 aprile 1918 a Sogliano al Rubicone (Forlì).

« Fervente patriota dedicava tutto sè stesso alla lotta contro il nemico invasore distinguendosi per ardimento e grande abnegazione. Promosso comandante di squadra dimostrava rara abilità nello svolgere intensa e preziosa opera informativa, rivelatasi particolarmente rischiosa perché effettuata in territorio occupato dall'invasore; riusciva infatti a trasmettere importantissime notizie agli alleati ormai vicini contribuendo così, con il suo coraggioso comportamento, a risparmiare molte vite umane ».

Fronte del Ronco, 11 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti, il 7 settembre 1984, registro n. 30 Difesa, foglio n. 27, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Feletto (Torino).

« Dopo l'8 settembre 1943, divenne il centro più importante della Resistenza nel basso Canavese, subendo numerosi e gravi rastrellamenti, mentre molti suoi cittadini venivano internati in campi di concentramento e sottoposti a torture. Nell'agosto 1944, nel corso di un ennesimo rastrellamento, truppe nazi-fasciste, dopo una inumana caccia all'uomo, incendiavano le sue abitazioni ed uccidevano il suo bestiame, provocando gravi danni all'intero abitato. Fedele agli ideali della Patria, offriva alla causa 21 suoi figli, caduti in combattimento o fucilati, dimostrando quanto sia viva la fiamma della libertà ».

Feletto, 9 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti, il 7 settembre 1984, registro n. 30 Difesa, foglio n. 28, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia).

« Alla dura occupazione tedesca e fascista reagiva dando vita a combattive formazioni partigiane che impegnavano in duri combattimenti il nemico, sfidando deportazioni e perdite dei suoi figli migliori, isolandolo e strappandogli gran parte del territorio comunale e contribuendo validamente alla definitiva liberazione ».

Castelnovo nè Monti, ottobre 1943-25 aprile 1945.

(5329-5411)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 20 agosto 1984: « Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1275/79, relativo alla concessione di aiuti al latte e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 256 del 17 settembre 1984).

Il decreto ministeriale citato in epigrafe è così rettificato:

all'art. 13, nono comma, seconda riga, la parola « incremento » deve leggersi « incameramento »;

all'allegato 12, alla prima riga della nota (2), il termine « terza direttiva n. 72/99/CEE » deve leggersi « terza direttiva n. 72/199/CEE »;

all'allegato 13, alla terza riga del punto 6.2.1. il termine « 59 ml » deve leggersi « 50 ml »;

all'allegato 14, primo comma, seconda riga, il riferimento al regolamento (CEE) « n. 1625/76 » deve leggersi « n. 1624/76 »;

i testi degli allegati 5 e 6 devono leggersi:

ALLEGATO 5

BILANCIO DI TRASFORMAZIONE (MENSILE O QUINDICINALE) DEL LATTE SCREMATO, DEL LATTE SCREMATO DA UTILIZZARE NELLE FABBRICAZIONI DI

Data delle operazioni	DOCUMENTAZIONE DI CARICO			Generalità e indirizzo del fornitore della materia prima e/o descrizione di ogni altra operazione eseguita compreso lo scarico per vendita, restituzione, etc., che sarà riportato per quantità complessiva giornaliera	CARICO						
					Latte scremato			Latte scremato in polvere			
	(Specificare se bolletta doganale, bolla di accompagnamento, fattura o altro documento di carico)	Numero	Data		Giacenza (2) q.li	Ricevuto (3) q.li	Trasformato (5) q.li	Giacenza (2) q.li	Ricevuto (3) q.li	Prodotto (4) q.li	Trasformato (5) q.li
					1=46	2	3	4=47	5	6	7
				Riporto pagina precedente							
				A riportare . . .							

IN POLVERE E DELLE MISCELE CONTENENTI LATTE SCREMATO IN POLVERE, RICEVUTI E/O PRODOTTI, ALIMENTI COMPOSTI PER IL BESTIAME

MATERIE PRIME													SCARICO MATERIE PRIME				
Miscele (latte grassato)									TOTALE COMPLESSIVO (1)				Utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti				
Giacenza (2)			Ricevute (3)			Prodotte (4)			L.S.	L.S.P.	Miscele (latte gr.)		L.S.	L.S.P.	Miscele (latte gr.)		
Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	Quantità	Quantità	L.S.P. contenuto	Quantità	Quantità	Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto
q.li		q.li	q.li		q.li	q.li		q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li		q.li
8=48	9	10=50	11	12	13	14	15	16	17=1+2—3	18=4+5+6—7	19=8+11+14	20=10+13+16	21	22	23	24	25

Segue

Seguito

Alimenti composti prodotti nello stabilimento							Perdita complessiva di lavorazione (L.S.P.) (6)	Alimenti composti prodotti in altri stabilimenti e ricevuti ai fini della sola vendita			Scarico per vendite, prestiti, perdite accidentali, etc.								
	Composizione										Materie prime					Alimenti composti			
											L.S.	L.S.P.	Miscele (latte grass.)			Prodotti in loco		Ricevuti per la vendita	
Quantità	% L.S.P.	% di	% di	% di	% di altri componenti	Quantità di materia prima incorporata (L.S.P.)		Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	Quantità	Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contenuto
q.li						q.li	q.li	q.li		q.li	q.li	q.li	q.li		q.li	q.li	q.li	q.li	q.li
26	27	28	29	30	31	32=26 × 27	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

NOTE:

(1) Compilare solo a fine di ogni singolo periodo (mensile o quindicinale) con i dati derivanti dalla somma e/o differenza dei totali delle singole
(2) Riportare all'inizio di ciascun periodo nelle corrispondenti colonne del « carico materie prime » e/o degli « alimenti composti prodotti », le
(3) Trascrivere solo le quantità di materie prime pervenute allo stabilimento nel corrispondente periodo di lavorazione.
(4) Riportare le quantità di materie prime fabbricate in loco mediante la trasformazione di altre materie prime già in carico presso lo stabili
(5) Materie prime assoggettate in loco a trasformazione per la produzione di altre materie prime.
(6) Riportare la differenza tra la materia prima utilizzata (col. 21 + 22 + 25) espressa in latte scremato in polvere e la quantità incorporata
(7) Indicare nella colonna « Note » in corrispondenza di ciascuna registrazione, i quantitativi di caseina e/o caseinati aggiunti come tali

Giacenza chiusura periodo (1)									Note (7)
Materie prime					Alimenti composti				
L.S.	L.S.P.	Miscele (latte grass.)			Prodotti in loco		Ricevuti per la vendita		
Quantità	Quantità	Quantità	% L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contenuto	
q.li	q.li	q.li		q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	
46=17 —21—37	47=18— 22—38	48=19— 23—39	49	50=20— 25—41	51=26 —42	52=32 —43	53=34 —44	54=36 —45	

colonne interessate.
rispettive giacenze relative al precedente periodo.

mento in quanto trascritte nel presente registro.

negli alimenti (col. 32).
o sotto forma di miscele sia nelle materie prime che nei prodotti ottenuti.

ALLEGATO 6

IMPRESA: . . . .

. . . .

. . . .

CONTABILITA' MENSILE (QUINDICINALE) DEI DATI RISULTANTI DAL REGISTRO DI TRASFORMAZIONE RELATIVO ALLE QUANTITA' DI LATTE SCREMATO, LATTE SCREMATO IN POLVERE E MISCELE CONTENENTI LATTE SCREMATO IN POLVERE, UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI PER IL BESTIAME, NEL PERIODO . . . .

DESCRIZIONI	MATERIE PRIME (in q.li)		
	L.S.	L.S.P.	L.S.P. in miscela (latte gr)
	Quantità	Quantità	Quantità
BILANCIO MATERIE PRIME			
A) *Elementi di carico*:			
1) giacenze fine periodo precedente (colonne 1/4/10 del bilancio di trasformazione)			
2) quantità ricevute e/o prodotte nel periodo attuale [colonne (2—3) (5+6—7) (13+16) del bilancio di trasformazione] . .			
Totale carico materie prime (colonne 17/18/20 del bilancio di trasformazione)			
B) *Elementi di scarico*:			
1) vendite, restituzioni, perdite accidentali, etc. (colonne 37/38/41 del bilancio di trasformazione) . . .			
2) quantità utilizzate nella fabbricazione degli alimenti composti (colonne 21/22/25 del bilancio di trasformazione) . . .			
Totale scarico materie prime [colonne (21+37) (22+38) (25+41) del bilancio di trasformazione]			
C) *Totale carico materie prime*			
A detrarre totale scarico materie prime			
Giacenza materie prime attuale periodo			
D) *Quantità impiegata nella fabbricazione degli alimenti composti* (B/2 del registro contabilità)			
A detrarre perdite di lavorazione (col. 33 del bilancio di trasformazione)			
Quantità di materia prima incorporata negli alimenti composti (col. 32 del bilancio di trasformazione)			

Segue ALLEGATO 6

DESCRIZIONI	ALIMENTI COMPOSTI (in q.li)			
	Prodotti in loco		Prodotti in altro stabilimento	
	Quantità	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contributo
E) *Bilancio alimenti composti*:				
1) Carico quantità alimenti composti prodotti o ricevuti (dal bilancio di trasformazione colonne 26/32 e 34/36) . . .	....	....	....	....
2) A detrarre giacenze periodo precedente (colonne 51/52 e 53/54 del bilancio di trasformazione del periodo precedente) . .	....	....	....	....
Quantità di alimenti composti prodotti nel periodo attuale	....	....	....	....
F) *Quantità alimenti composti prodotti o ricevuti* (E/1 del registro contabilità)	....	....	....	....
A detrarre quantità vendute, restituite e/o comunque scaricate (colonne 42/43/44/45 del bilancio di trasformazione) . .	....	....	....	....
Giacenza attuale alimenti composti (colonne 51/52/53/54 del bilancio di trasformazione)	....	....	....	....
G) *Quantità di materia prima beneficiante dell'aiuto effettivamente incorporata negli alimenti composti prodotti nel periodo* (col. 32 del bilancio di trasformazione meno E/2 del registro contabilità)	—	....	—	—
H) *Perdite di lavorazione* (col. 33 del bilancio di trasformazione)	—	....	—	—
Totale latte scremato in polvere (G+H)	—	....	—	—

Firma del titolare
o del legale rappresentante dell'impresa

Data, ...

(5556)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 23 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1898,800	1898,800	—	1898,800	1898,75	1898,75	1898,750	1898,800	1898,800	1898,80
Marco germanico .	620,370	620,370	—	620,370	619,50	620,36	620,350	620,370	620,370	620,37
Franco francese	202,260	202,260	—	202,260	201,75	202,13	202 —	202,260	202,260	202,25
Fiorino olandese .	550,010	550,010	—	550,010	549,25	550,13	550,250	550,010	550,010	550 —
Franco belga .	30,636	30,636	—	30,636	30,50	30,61	30,590	30,636	30,636	30,64
Lira sterlina .	2284 —	2284 —	—	2284 —	2286 —	2285,10	2286,200	2284 —	2284 —	2284 —
Lira irlandese	1917 —	1917 —	—	1917 —	1916 —	1916,75	1916,500	1917 —	1917 —	—
Corona danese .	171,700	171,700	—	171,700	171,50	171,72	171,750	171,700	171,700	171,70
Dracma .	15,190	15,190	—	15,190	—	—	15,110	15,190	15,190	—
E.C.U. .	1379,500	1379,500	—	1379,500	1379,50	1379,45	1379,400	1379,500	1379,500	1379,50
Dollaro canadese	1437,200	1437,200	—	1437,200	1440,75	1436,90	1436,600	1437,200	1437,200	1437,20
Yen giapponese .	7,722	7,722	—	7,722	7,70	7,72	7,726	7,722	7,722	7,73
Franco svizzero .	753,250	753,250	—	753,250	752,40	753,22	753,200	753,250	753,250	753,25
Scellino austriaco .	88,260	88,260	—	88,260	88,15	88,29	88,320	88,260	88,260	88,25
Corona norvegese .	213,650	213,650	—	213,650	213,50	213,71	213,770	213,650	213,650	213,65
Corona svedese .	218,200	218,200	—	218,200	218,25	218,22	218,250	218,200	218,200	218,20
FIM	297,400	297,400	—	297,400	297,50	297,30	297,200	297,400	297,400	—
Escudo portoghese	11,640	11,640	—	11,640	11,65	11,63	11,630	11,640	11,640	11,64
Peseta spagnola .	11,015	11,015	—	11,015	11 —	11 —	11,013	11,015	11,015	11,02

Media dei titoli del 23 ottobre 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	61,875
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93,250
» 6 % » » 1971-86	89,600
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,750
» 10 % » » 1977-92 .	96,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,050
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	99,995
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,375
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,475
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,325
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,150
» » » » 1-10-1982/86 .	101,650
» » » » 1-11-1982/86 .	101,375
» » » » 1-12-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 9-1983/86 .	100 —
» » » » 1-10-1983/86 .	100,150
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,275
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,275
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,375
» » » » 1-11-1983/87 .	100,300
» » » » 1-12-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,350
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,175
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,125
» » » » 1-10-1983/88 .	101,300
» » » » 1-11-1983/88 .	101,350
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,750
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,750
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,500
» » » » 1-11-1983/90 .	101,350
» » » » 1-12-1983/90 .	101,350
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,300
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,200
» » » » 1- 3-1984/91 . .	99,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100,200
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,850
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,150
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,650
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	99,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,050
» » » » 1983/90 11,50 %	99,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1898,775
Marco germanico .	620,360
Franco francese	202,130
Fiorino olandese .	550,130
Franco belga .	30,613
Lira sterlina . . .	2285,100
Lira irlandese . . .	1916,750
Corona danese .	171,725
Dracma	15,150
E.C.U. . . .	1379,450
Dollaro canadese . .	1436,900
Yen giapponese .	7,724
Franco svizzero . .	753,225
Scellino austriaco .	88,290
Corona norvegese .	213.710
Corona svedese .	218,225
FIM . .	297,300
Escudo portoghese .	11,635
Peseta spagnola .	11,014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Interlegno di Bracchetti & C., con sede legale in Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo del 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maillot Savarez Catgut e Corde Italiane S.r.l., con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Altair Solbiati S.a.s., con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.F.I., con sede e stabilimento in Cuorgnè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamital, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento in Centallo (Cuneo), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 25 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ledemac S.r.l., con sede e stabilimento in Trino Vercellese (Vercelli) e uffici in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.E. - Nuova Bialetti, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è prolungata al 2 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla condizione di crisi aziendale della ditta S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marietti coltelleria, con sede e stabilimento in Forno Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.B.L. - Industria battitura lamiere, con sede in Torino e stabilimenti in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tipografia torinese stabilimento poligrafico S.p.a., in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Microel, con sede e stabilimento in Tribiano (Milano), è prolungata al 2 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tessuti spugna Besana S.p.a., sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Recos di Sacchi F. & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Azzate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 1° maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paleari & Figli S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.T. Castoldi & C. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Parabiago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giudici Cellofane, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Dolomite italiana, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Imatex di C. Redaelli, F. Galdini, M. Galdini & C., con sede e stabilimento in Monza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Cincla, con sede e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Malerba & C., con sede in Milano e stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano), è prolungata al 27 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salcaflex, con sede e stabilimento in Castello d'Agogna (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.A.E. - Telefonia automazione elettronica, con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Puma di Sergio Puma & C., in Torino, è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Porta S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Borgaretto di Beinasco (Torino), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mare di Amleto Reina, con sede e stabilimento in Pero (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura conciaria ambrosiana, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moldip S.p.a. (già Azienda Seregno), con stabilimento in Seregno (Milano) e sede legale in Milano, piazzale Cadorna, 5, è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura conciaria ambrosiana, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maillot Savarez Catgut e Corde Italiane S.r.l., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Altair Solbiati S.a.s., con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Microel, con sede e stabilimento in Tribiano (Milano), è prolungata al 2 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Interlegno di Bracchetti & C., con sede legale in Rovereto (Trento), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tipografia torinese stabilimento poligrafico S.p.a., in Grugliasco (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.F.I., con sede e stabilimento in Courgnè (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamital, in Savigliano (Cuneo) e Centallo (Cuneo), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ledemac S.r.l., con sede e stabilimento in Trino Vercellese (Vercelli) e uffici a Torino, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.E. - Nuova Bialetti, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 10 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marietti coltelleria, con sede e stabilimento in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.B.L. - Industria battitura lamiere, con sede in Torino e stabilimenti in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mare di Amleto Reina, con sede e stabilimento in Pero (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tessuti spugna Besana S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Recos di Sacchi F. & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Azzate (Varese), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paleari & Figli S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.T. Castoldi & C. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Parabiago (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giudici Cellofane, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dolomite italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Imatex di C. Redaelli, F. Galdini, M. Galdini & C., con sede e stabilimento in Monza, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Cincla, con sede e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Malerba & C., con sede in Milano e stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salcaflex, con sede e stabilimento in Castello d'Agogna (Pavia), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.A.E. - Telefonia automazione elettronica, con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Puma di Sergio Puma & C. S.a.s., in Torino, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Porta S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Borgaretto di Beinasco (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moldip (già Azienda Seregno), con stabilimento in Seregno (Milano) e sede legale in Milano, piazzale Cadorna, 5, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maillot Savarez Catgut e Corde Italiane S.r.l., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Altair Solbiati S.a.s., con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Microel, con sede e stabilimento in Tribiano (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Interlegno di Bracchetti & C., con sede legale in Rovereto (Trento), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tipografica torinese stabilimento poligrafico S.p.a., stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.F.I., con sede e stabilimento in Courgnè (Torino), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ledamac S.r.l., con sede e stabilimento in Trino Vercellese (Vercelli) e uffici a Torino, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.B.L. - Industria battitura lamiere, con sede in Torino e stabilimenti in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mare di Amleto Reina, con sede e stabilimento in Pero (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Malerba & C., con sede in Milano e stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salcaflex, con sede e stabilimento in Castello d'Agogna (Pavia), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5406)

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze ad esercitare la sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1984, l'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ad esercitare la sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

(4931)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

In esecuzione della sentenza 24 gennaio 1984, n. 70/84, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto i ricorsi proposti dagli ex consiglieri e sindaci della società « Cooperativa farmaceutica Co.Fa.» di Milano, con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 è stato annullato il decreto ministeriale 3 agosto 1983 con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a responsabilità limitata « Cooperativa farmaceutica Co.Fa.», in Milano, e il sig. on. Pierino Azimonti è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 il dott. Acocella Pasquale è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. « A.S.A. Agricoltori sessani associati » in sostituzione del dott. Luigi Iannettone, dimissionario.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa mista « L'Aventino Società cooperativa a r.l. », in Roma, costituita il 17 ottobre 1980 per rogito notaio Renzo Riboldi ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Michele Vacca.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Elettro-Coop. S.r.l. », in Longare (Vicenza) composto dai signori:

Cantarano Delia, presidente;

Pellizzari Claudio, membro;

Pulin Sergio, membro.

(5593)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 12 giugno 1984, n. 6636, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Lab. Don Baxter S.p.a., sita in Trieste, via Flavia, 124.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1984, n. 6598, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica comune delle ditte Giuliani S.p.a. e Gipharmex S.p.a., sita in Milano, via Palagi, 2.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1984, n. 6676, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., sita in Firenze, via S. Domenico, 107.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1984, n. 6677, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Zanardi farmaceutici S.r.l., sita in Bologna, via della Vitta n. 17/19.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1984, n. 6684, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica comune, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica della ditta Doppel farmaceutici S.r.l., sita in Piacenza, strada Regina n. 2.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1984, n. 6593, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Profarmi S.r.l., sita in Zoate di Tribiano (Milano), via Rossini n. 9/11.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984, n. 6568, è stata revocata d'ufficio, per fallimento, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonché l'autorizzazione ad effettuare operazioni terminali di confezionamento per conto terzi nell'officina farmaceutica comune delle ditte Aesculapius S.p.a.; Achille Brioschi & C. S.p.a.; Cifa farmaceutici S.p.a. sita in Vimodrone (Milano), strada Padana Superiore n. 290.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1984, n. 6599, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta A.F.O.M. S.a.s. (Antica farmacia Ordine mauriziano) di Dott. Bianco & C., sita in Torino, via Basilica n. 5.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1984, n. 6660, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Schering, sita in via L. Mancinelli n. 7/11.

(5415)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Capaccio

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 7 settembre 1984 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 29.015, ubicata in località Laura nel comune di Capaccio (Salerno) e riportata nel catasto dello stesso comune al foglio n. 10, particelle numeri 45b e 45c ed al foglio n. 29, particella n. 49b.

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 7 settembre 1984 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 24.097 sita in località Ponte di Ferro nel comune di Capaccio (Salerno) e riportata nel catasto dello stesso comune al foglio di mappa n. 31, particelle n. 39b e n. 39½.

(5525)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga del termine per la presentazione del progetto dei lavori di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984. (Ordinanza n. 382/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

Vista la propria ordinanza n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984;

Considerato che in sede di attuazione delle cennate ordinanze i tecnici incaricati di redigere le perizie dei danni hanno incontrato difficoltà nell'applicazione di alcune disposizioni tecniche tanto che si è reso necessario procedere alla elaborazione di una circolare interpretativa;

Considerato che tale circolare è stata emanata il giorno 20 ottobre 1984 e occorre quindi concedere una breve proroga del termine del 30 ottobre 1984 fissato per la presentazione dei progetti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

Dispone:

Il termine per la presentazione dei progetti dei lavori di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, già prorogato al 30 ottobre 1984 con l'ordinanza n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984, è ulteriormente prorogato al 15 novembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5629)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per esami, riservati ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, a posti di agente amministrativo, di operatore amministrativo, di assistente amministrativo, di assistente contabile, di assistente bibliotecario, di assistente di ufficio tecnico, di collaboratore amministrativo, di collaboratore contabile, di collaboratore di biblioteca e di collaboratore di ufficio tecnico.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 116;

Decreta:

Art. 1.

Elenco dei concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, riservati ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, di cui all'art. 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per la copertura di posti dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria:

1) concorso per il profilo professionale di agente amministrativo, quarta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di coadiutore;

2) concorso per il profilo professionale di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo;

3) concorso per il profilo professionale di assistente amministrativo, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di segretario;

4) concorso per il profilo professionale di assistente contabile, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di ragioniere;

5) concorso per il profilo professionale di assistente bibliotecario, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di aiuto-bibliotecario;

6) concorso per il profilo professionale di assistente di ufficio tecnico, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico degli uffici tecnici;

7) concorso per il profilo professionale di collaboratore amministrativo, settima qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di consigliere;

8) concorso per il profilo professionale di collaboratore contabile, settima qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di vice-direttore di ragioneria;

9) concorso per il profilo professionale di collaboratore di biblioteca, settima qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di bibliotecario;

10) concorso per il profilo professionale di collaboratore di ufficio tecnico, settima qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di ingegnere degli uffici tecnici.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

I concorsi sono riservati alle seguenti categorie:

1) personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria cui sia stata conferita una supplenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per uno dei profili professionali o per una delle qualifiche indicate all'art. 1 del presente bando, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a sei mesi nel periodo 1° novembre 1980-31 marzo 1983;

2) personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cui sia stata conferita una supplenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per uno dei profili professionali o per una delle qualifiche indicate all'art. 1 del presente bando, che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a sei mesi alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e che sia in servizio alla data del 23 maggio 1984 presso le università istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'Università di Ancona.

Inoltre è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) buona condotta morale e civile;

3) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

4) titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983 o ai sensi della normativa precedentemente in vigore per l'accesso alla qualifica e carriera corrispondenti;

5) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti generali di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dalla nomina.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento ministeriale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 3.

Domanda e termini di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, corredata dal certificato di cui al successivo art. 5, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il concorso al quale intendono partecipare;

b) cognome e nome;

c) luogo e data di nascita;

d) il profilo professionale o la qualifica ricoperta quale supplente ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 38/1980, il periodo di servizio prestato e la relativa sede di servizio;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale);

h) il titolo di studio posseduto;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) gli eventuali altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali prestino servizio all'atto della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegato un certificato su carta legale, rilasciato dal rettore della competente università, nel quale devono essere indicati gli estremi del decreto rettorale di conferimento della supplenza, la qualifica od il profilo professionale attribuiti, la data di effettiva assunzione in servizio e la durata dello stesso.

Non verranno prese in considerazione le domande prive del suddetto certificato.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate e composte ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1983, ad eccezione di quelle menzionate all'art. 4 della legge 2 maggio 1984, n. 116, che vengono costituite in conformità di quanto disposto dal medesimo articolo.

Art. 7.
Prove di esame

Gli esami consisteranno nelle prove stabilite dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983, per l'accesso al relativo profilo professionale e qualifica funzionale.

Le prove di esame, delle quali il citato decreto ministeriale 20 maggio 1983 non indica il contenuto, si svolgeranno in base ai seguenti programmi:

1) per l'accesso al profilo professionale di agente amministrativo, quarta qualifica funzionale, gli esami consisteranno in una prova pratica di dattilografia (copiatura di un brano di 15 righe entro un termine da definire) ed in una prova di calcolo elementare con l'uso di macchina calcolatrice;

2) per l'accesso al profilo professionale di assistente di ufficio tecnico, sesta qualifica funzionale, gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale vertenti sulle seguenti materie:

strumenti topografici e loro uso;
rilevamenti plano-altimetrici;
agrimensura;
spianamenti;
catasto terreni e fabbricati;
progetto e tracciamento di una strada;
sollecitazioni semplici e composte;
risoluzioni di travi isostatiche;
teoria elementare del C.A. con calcolo di elementi strutturali;
normativa vigente per le costruzioni in acciaio e C.A.;
calcolo di un muro di sostegno;
legislazione sui lavori pubblici (progettazione, affidamento, conduzione, contabilità e collaudo);
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
norme legislative vigenti per l'edilizia pubblica e privata;
nozioni di estimo urbano;

3) per l'accesso al profilo professionale di collaboratore di ufficio tecnico, settima qualifica funzionale, gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale vertenti sulle seguenti materie:

1) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, struttura e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti, delle altre parti di detti fabbricati; fondazioni;

b) edifici industriali; strutture portanti in cemento armato e precompresso, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato o precompresso e per le costruzioni in zone sismiche.

2) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

3) *Opere idrauliche*:

a) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione;

b) fognature.

4) *Elettrotecnica*:

a) nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione;

b) caratteristiche dei materiali per impianti elettrici e loro modalità di impiego;

c) norme per la esecuzione degli impianti elettrici a bassa tensione;

d) impianti di sollevamento; principi di funzionamento e norme antinfortunistiche.

5) *Macchine*:

a) macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

6) *Fisica tecnica*:

a) applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria, di illuminazione ed ai problemi di acustica.

7) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezione trasversale di strade;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, piccoli ponti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname);

c) opere di consolidamento di terrapieni;

d) rilevamenti di terreno ed istrumenti relativi;

e) sistemi di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

8) *Legislazione* (solo colloquio):

a) leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici e privati, con particolare riguardo alla edilizia;

b) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 8.
Preferenza a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V - Viale Trastevere - Roma, i relativi documenti, in originale o copia autenticata in regola con le

vigenti disposizioni fiscali, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Previo accertamento della regolarità dei procedimenti, saranno approvate, con decreti ministeriali distinti, le graduatorie generali di merito dei candidati che avranno superato le prove del concorso.

Le graduatorie saranno comunque approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 10.

I decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti inseriti nelle graduatorie ed aventi diritto alla nomina riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o a far pervenire a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti, di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Nomina

I concorrenti inseriti nelle graduatorie saranno nominati nel profilo professionale e qualifica funzionale, relativi al concorso cui hanno partecipato, nella classe iniziale, in prova nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti d'istruzione universitaria ed assegnati all'università o istituto universitario dove hanno prestato servizio in qualità di supplenti, nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 116.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1984
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 95

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere su carta legale) .

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . via . . . . . n. . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso riservato, per esami, per il profilo professionale di . . . .

A tal fine dichiara di aver prestato servizio presso l'Università di . . . . . per il periodo dal . . . . al . . . . quale supplente ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 38/1980 ocn la qualifica di . . . (oppure con il profilo professionale di . . . .).

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del diploma di . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . . . ., c.a.p. . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

h) di allegare il certificato di cui all'art. 5 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .

Autenticazione della firma . . . .

(5340)

Concorsi, per esami, riservati ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, a posti di agente tecnico, di agente socio-sanitario, di agente di stamperia, di agente degli uffici tecnici, di agente dei servizi ausiliari, di agente di ristorazione, di operatore tecnico, di operatore di elaborazione dati, di operatore poligrafico, di operatore di ufficio tecnico, di operatore centralinista, di operatore magazziniere, di operatore di ristorazione, di assistente tecnico, di assistente di elaborazione dati, di assistente socio-sanitario, infermiere professionale, di assistente socio-sanitario, ostetrica, di assistente socio-sanitario, ortottista, di assistente socio-sanitario, tecnico dei laboratori clinici, di assistente poligrafico, di collaboratore tecnico, di collaboratore di elaborazione dati e di capo di centro stampa.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 116;

Decreta:

Art. 1.

Elenco dei concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, riservati ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, di cui all'art. 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per la copertura di posti dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria:

1) concorso per il profilo professionale di agente tecnico, quarta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di operaio qualificato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

2) concorso per il profilo professionale di agente socio-sanitario, quarta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di portantino o di infermiere generico o di puericultrice;

3) concorso per il profilo professionale di agente di stamperia, quarta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di operaio qualificato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

4) concorso per il profilo professionale di agente degli uffici tecnici, quarta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di operaio qualificato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

5) concorso per il profilo professionale di agente dei servizi ausiliari, quarta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di operaio qualificato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

6) concorso per il profilo professionale di agente di ristorazione, quarta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di operaio qualificato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

7) concorso per il profilo professionale di operatore tecnico, quinta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico esecutivo o di operaio specializzato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

8) concorso per il profilo professionale di operatore di elaborazione dati, quinta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico esecutivo o di operaio specializzato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

9) concorso per il profilo professionale di operatore poligrafico, quinta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico esecutivo o di operaio specializzato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

10) concorso per il profilo professionale di operatore di ufficio tecnico, quinta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico esecutivo o di operaio specializzato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

11) concorso per il profilo professionale di operatore centralinista, quinta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico esecutivo o di operaio specializzato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

12) concorso per il profilo professionale di operatore magazziniere, quinta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico esecutivo o di operaio specializzato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

13) concorso per il profilo professionale di operatore di ristorazione, quinta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di operaio specializzato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

14) concorso per il profilo professionale di assistente tecnico, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico coadiutore e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

15) concorso per il profilo professionale di assistente di elaborazione dati, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico coadiutore e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

16) concorso per il profilo professionale di assistente socio-sanitario, infermiere professionale, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di infermiere diplomato;

17) concorso per il profilo professionale di assistente socio-sanitario, ostetrica, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la medesima qualifica;

18) concorso per il profilo professionale di assistente socio-sanitario, ortottista, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico coadiutore e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

19) concorso per il profilo professionale di assistente socio-sanitario, tecnico dei laboratori clinici, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o la qualifica di tecnico coadiutore e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

20) concorso per il profilo professionale di assistente poligrafico, sesta qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico coadiutore e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

21) concorso per il profilo professionale di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico laureato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso (concorso per titoli ed esami);

22) concorso per il profilo professionale di collaboratore di elaborazione dati, settima qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico laureato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso;

23) concorso per il profilo professionale di capo di centro stampa, settima qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di tecnico laureato e le mansioni corrispondenti a quelle descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in riferimento al profilo stesso.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

I concorsi sono riservati alle seguenti categorie:

1) personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria cui sia stata conferita una supplenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per uno dei profili professionali o per una delle qualifiche indicate all'art. 1 del presente bando, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a sei mesi nel periodo 1° novembre 1980-31 marzo 1983;

2) personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cui sia stata conferita una supplenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per uno dei profili professionali o per una delle qualifiche indicate all'art. 1 del presente bando, che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a sei mesi alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e che sia in servizio alla data del 23 maggio 1984 presso le università istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'Università di Ancona.

Inoltre è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) buona condotta morale e civile;

3) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

4) titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983 o ai sensi della normativa precedentemente in vigore per l'accesso alla qualifica e carriera corrispondenti;

5) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti generali di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dalla nomina.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento ministeriale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 3.

Domanda e termini di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, corredata dal certificato di cui al successivo art. 5, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il concorso al quale intendono partecipare;

b) cognome e nome;

c) luogo e data di nascita;

d) il profilo professionale o la qualifica ricoperta quale supplente ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 38/1980, il periodo di servizio prestato e la relativa sede di servizio;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

h) il titolo di studio posseduto;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) gli eventuali altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali prestino servizio all'atto della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

I candidati del concorso per il profilo di collaboratore tecnico (n. 22) dovranno indicare anche i titoli effettivamente allegati alla domanda.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato un certificato su carta legale, rilasciato dal rettore della competente università, attestante quanto segue:

1) estremi del decreto rettorale di conferimento della supplenza;

2) data di effettiva assunzione del servizio e durata dello stesso;

3) qualifica o profilo professionale attribuito;

4) per il personale con la qualifica di operaio: la qualifica di mestiere;

5) per il personale tecnico: le mansioni effettivamente svolte dall'interessato. Tale indicazione dovrà essere formulata in termini precisi ed esaurienti, tali da consentire la verifica della corrispondenza con le mansioni descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, in riferimento al profilo per il quale l'interessato concorre.

Ciò anche ai fini di poter stabilire il contenuto delle prove che il candidato dovrà sostenere, ai sensi dell'art. 7 del presente bando.

I candidati del concorso di cui al n. 22 (profilo professionale collaboratore tecnico) dovranno allegare alla domanda gli eventuali titoli in loro possesso. Non verranno valutati i titoli non documentati entro il termine di presentazione delle domande, né i titoli non in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Non verranno prese in considerazione le domande prive del certificato di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate e composte ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1983, ad eccezione di quelle menzionate all'art. 4 della legge 2 maggio 1984, n. 116, che vengono costituite in conformità di quanto disposto dal medesimo articolo.

Art. 7.

Prove di esame

In conformità di quanto prescritto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983, gli esami si svolgeranno come segue:

1) per i concorsi di accesso ai profili di agente e di operatore, gli esami consisteranno in una o più prova pratiche, a scelta della commissione, che consentano al candidato di dimostrare la propria attitudine al disimpegno delle mansioni proprie del profilo, così come descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e documentate con il certificato di cui all'art. 5 del presente bando;

2) per i concorsi di accesso ai profili di assistente e di collaboratore, gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale a scelta della commissione che consentano al candidato di dimostrare il possesso delle conoscenze teoriche e della preparazione teorico-pratica, in relazione alle mansioni proprie del profilo, così come descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e documentate con il certificato di cui all'art. 5 del presente bando.

Art. 8.

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V - Viale Trastevere - Roma, i relativi documenti, in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Previo accertamento della regolarità dei procedimenti, saranno approvate, con decreti ministeriali distinti, le graduatorie generali di merito dei candidati che avranno superato le prove del concorso.

Le graduatorie saranno comunque approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 10.

I decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti inseriti nelle graduatorie ed aventi diritto alla nomina riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o a far pervenire a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione universitaria Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere 00153 Roma, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Nomina

I concorrenti inseriti nelle graduatorie saranno nominati nel profilo professionale e qualifica funzionale, relativi al concorso cui hanno partecipato, nella classe iniziale, in prova nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria ed assegnati all'università o istituto universitario dove hanno prestato servizio in qualità di supplenti, nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 116.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1984
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 96

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . via . . . . . n. . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso riservato, per esami (1) per il profilo professionale di . . . . .

A tal fine dichiara di aver prestato servizio presso l'Università di . . . . . . per il periodo dal . . . . al . . . . . quale supplente ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 38/1980 con la qualifica di . . . . . (oppure con il profilo professionale di . . . . . .).

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del diploma di . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . ., c.a.p. . .,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

h) di allegare il certificato di cui all'art. 5 del bando di concorso;

i) il sottoscritto allega i seguenti titoli per la valutazione (2):

1) .

2) .

3) .

Data, .

Firma . . . . .

Autenticazione della firma . .

---

(1) Concorso, per titoli ed esami, per i candidati del concorso per il profilo professionale di collaboratore tecnico.

(2) Soltanto per i candidati del concorso per il profilo professionale di collaboratore tecnico.

(5341)

Concorsi, per titoli, riservati ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, a posti di usciere, di manutentore, di bidello, di conducente, di portiere e di custode.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 116;

Decreta:

Art. 1.
Elenco dei concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, riservati ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, di cui all'art. 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per la copertura di posti dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria:

1) concorso per il profilo professionale di usciere, seconda qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di bidello;

2) concorso per il profilo professionale di manutentore, terza qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo o con la qualifica di operaio comune (3ª categoria);

3) concorso per il profilo professionale di bidello, terza qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo;

4) concorso per il profilo professionale di conducente, terza qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo;

5) concorso per il profilo professionale di portiere, terza qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo;

6) concorso per il profilo professionale di custode, terza qualifica funzionale, riservato ai supplenti con il medesimo profilo.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

I concorsi sono riservati alle seguenti categorie:

1) personale non docente delle universtià e degli istituti di istruzione universitaria cui sia stata conferita una supplenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per uno dei profili professionali o per una delle qualifiche indicate all'art. 1 del presente bando, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a sei mesi nel periodo 1° novembre 1980-31 marzo 1983;

2) personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cui sia stata conferita una supplenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per uno dei profili professionali o per una delle qualifiche indicate all'art. 1 del presente bando, che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a sei mesi alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e che sia in servizio alla data del 23 maggio 1984 presso le università istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'Università di Ancona.

Inoltre è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) buona condotta morale e civile;

3) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

4) titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983 o ai sensi della normativa precedentemente in vigore per l'accesso alla qualifica e carriera corrispondenti;

5) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti generali di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dalla nomina.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento ministeriale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 3.
Domanda e termini di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, corredata dal certificato di cui al successivo art. 5, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il concorso al quale intendono partecipare;

b) cognome e nome;

c) luogo e data di nascita;

d) il profilo professionale o la qualifica ricoperta quale supplente ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge numero 38/1980, il periodo di servizio prestato e la relativa sede di servizio;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

h) il titolo di studio posseduto;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) gli eventuali altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) i titoli di merito effettivamente allegati alla domanda;

n) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali prestino servizio all'atto della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante al concorso.

Art. 5

Documenti da allegare alla domanda

Oltre agli eventuali titoli di merito, alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegato un certificato su carta legale, rilasciato dal rettore della competente università, nel quale devono essere indicati gli estremi del decreto rettorale di conferimento della supplenza, la qualifica od il profilo professionale attribuiti, la data di effettiva assunzione in servizio e la durata dello stesso.

Non verranno prese in considerazione le domande prive del suddetto certificato.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate e composte ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli presentati dai candidati saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato 2 dalle commissioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Non verranno valutati i titoli non documentati entro il termine di presentazione delle domande, né i titoli non in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi numerici ottenuti.

Art. 8.

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V - Viale Trastevere - Roma, i relativi documenti, in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Previo accertamento della regolarità dei procedimenti, saranno approvate, con decreti ministeriali distinti, le graduatorie generali di merito dei candidati, in base ai punteggi totali ottenuti con la valutazione dei titoli.

Le graduatorie saranno comunque approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 10.

I decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti inseriti nelle graduatorie ed aventi diritto alla nomina riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o a far pervenire a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.
Nomina

I concorrenti inseriti nelle graduatorie saranno nominati nel profilo professionale e qualifica funzionale, relativi al concorso cui hanno partecipato, nella classe iniziale, in prova nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti d'istruzione universitaria ed assegnati all'università o istituto universitario dove hanno prestato servizio in qualità di supplenti, nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 116.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 94

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . . e residente in . . via . . n. . c.a.p. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso riservato, per titoli, per il profilo professionale di

A tal fine dichiara di aver prestato servizio presso l'Università di . . per il periodo dal . al quale supplente ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 38/80, con la qualifica di . (oppure con il profilo professionale di . .).

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del diploma di . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di eleggere al fine del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . c.a.p. . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

h) di allegare il certificato di cui all'art. 5 del bando di concorso;

i) il sottoscritto allega i seguenti titoli per la valutazione:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Autenticazione della firma . . . .

ALLEGATO 2

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 50):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso le regioni, province e comuni:

1 anno o frazione superiore a 6 mesi . .	punti	5
6 mesi o 180 giorni	»	2,50
90 giorni	»	1,75

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.):

1 anno o frazione superiore a 6 mesi . .	punti	3
6 mesi o 180 giorni . .	»	1,50
90 giorni	»	0,75

B) *Titolo di studio* (fino a punti 40):

per la licenza elementare conseguita:

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»	punti	20
con media di otto o con giudizio di «distinto»	»	15
con media di sette o con giudizio di «buono»	»	10

per il diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito:

con media tra nove e dieci o con giudizio di «ottimo»	punti	20
con media di otto o con giudizio di «distinto»	»	15
con media di sette o con giudizio di «buono»	»	10

(In caso di presentazione di ambedue i titoli di studio, i relativi punteggi sono cumulabili).

C) *Altri titoli* (fino a punti 10):

1) per idoneità conseguita in concorsi statali pubblici, per esami	punti	5
2) per idoneità conseguita in concorsi pubblici, per esami, indetti da pubbliche amministrazioni non statali	»	3

(5342)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore 43 - Lingue e letterature straniere - borse n. 40), indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore n. 43 - Lingue e letterature straniere (borse n. 40)

Convocazione: giorno 20 novembre 1984 alle ore 9 presso l'istituto di patologia generale, policlinico Umberto I, viale Regina Elena n. 324, Roma.

(5642)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare n. 2 - Medico generale e specialistico (medicina e chirurgia) cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

allergologia;
allergologia ed immunologia clinica;
angiologia medica;
andrologia;
cardiologia;
clinica dermosifilopatica;
clinica pediatrica;
dermatologia e venereologia;
diabetologia e malattie del ricambio;
ematologia generale;
ematologia clinica e di laboratorio;
ematologia generale (clinica e laboratorio);
endocrinologia;
fisioterapia;
fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria;
fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica;
gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
gerontologia e geriatria;
geriatria e gerontologia;
idrologia, climatologia e talasso-terapia;
idrologia medica;
idroclimatologia medica e clinica termale;
leprologia e dermatologia tropicale;
medicina del lavoro;
medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie infettive;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
medicina dello sport;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del fegato e del ricambio;
malattie tropicali e subtropicali;
medicina aeronautica e spaziale;
medicina tropicale (clinica delle malattie tropicali e subtropicali);
medicina del nuoto e delle attività subacquee;
malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia;
nefrologia;
nefrologia medica;
pediatria;
patologia della riproduzione umana;
pediatria preventiva e puericultura;
puericultura;
reumatologia;
scienza dell'alimentazione;
storia della medicina;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisica e riabilitazione.

Convocazione: giorno 14 novembre 1984 alle ore 8,30 presso l'Università «La Sapienza», facoltà di economia e commercio, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma.

(5641)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione relativa allo anno 1983, nominata con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato	Punti
Griseta Vito, nato a Mola di Bari il 6 maggio 1946	punti 89 su 100
Crosti Carlo, nato a Cernusco Montevecchio il 26 ottobre 1944	» 86 »
Manfredi Giuliano, nato a Bedonia (Parma) il 1° gennaio 1947	» 86 »
Ongania Giulio, nato a Luino (Udine) il 17 novembre 1926	» 86 »
Rota Tullio, nato a Torino il 1° ottobre 1947	» 86 »
Valsecchi Rossano, nato ad Andalo Valtellino (Sondrio) il 22 gennaio 1946	» 85 »
Berruti Giuseppe, nato a Napoli il 16 settembre 1941	» 84 »
Scuderi Giovanni, nato a Misterbianco il 20 settembre 1947	» 84 »
Seidenari Stefania, nata a Milano il 17 dicembre 1946	» 84 »
Bonfigli Fabrizio, nato ad Amandola (Ascoli Piceno) il 16 aprile 1943	» 83 »
Depaoli Mario, nato ad Ivrea (Torino) il 27 settembre 1947	» 83 »
Di Silverio Adriano, nato a Pescara il 6 giugno 1945	» 83 »
Lo Giudice Gaetano, nato ad Enna il 1° giugno 1943	» 83 »
Bellinello Francesco, nato a Rovigo il 12 marzo 1946	» 82 »
Bezze Gianni, nato a Saccolongo (Padova) il 7 marzo 1945	» 82 »
De Marchi Roberto, nato a S. Margherita Ligure (Genova) il 24 luglio 1948	» 82 »
Montagnaro Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 28 ottobre 1934	» 82 »
Orecchia Giovanni, nato a Borgo Vercelli il 4 luglio 1947	» 82 »
Di Carlo Aldo Guerrino, nato a Roio del Sangro l'11 maggio 1942	» 81 »
Marini Dario, nato a Milano il 15 febbraio 1944	» 81 »
Reggiani Maurizio, nato a Bologna l'8 luglio 1948	» 81 »
Giomi Andrea, nato a Firenze il 17 agosto 1947	» 80 »
Ricciuti Federico, nato a Nociglia (Lecce) il 12 luglio 1947	» 80 »
Baiato Nicola, nato ad Aversa (Caserta) il 9 dicembre 1947	» 79 »
Colombo Enrico, nato a Novara il 19 maggio 1946	» 79 »
Flati Giovanni, nato a L'Aquila il 22 aprile 1949	» 79 »
Iofrida Salvatore, nato a Catanzaro il 21 gennaio 1947	» 79 »
Fenizi Gianfranco, nato a Foggia il 28 agosto 1949	» 78 »
Fimiani Michele, nato a Foggia il 29 marzo 1948	» 78 »

Marzocchi Vanda, nata a Ferrara il 15 giugno 1949 . . . . punti 78 su 100
Pagani Willy, nata a Premosello Chiovenda (Novara) il 16 agosto 1949 . . . . . . » 78 »
Sorli Rodolfo, nato a Trieste il 23 marzo 1948 . . . . » 77 »
Vigl Eduardo, nato a Duna di Lotto il 21 ottobre 1942 . . . . » 77 »
Fabrizi Giuseppe, nato a Cefalù (Palermo) il 15 novembre 1944 . . . . » 76 »
Farina Giuseppe, nato a Catania il 6 luglio 1944 . . . . » 76 »
Laria Giuseppe, nato a Novara il 30 luglio 1948 . . . . » 76 »
Barbano Laura, nata a Catania il 17 luglio 1937 . . . . » 75 »
Barile Francesco, nato a Barletta il 25 ottobre 1948 . . . . » 75 »
Donofrio Pompeo, nato a Sanfele (Potenza) il 27 giugno 1949 . . . . » 75 »
Fracchia Lorenzo, nato a Vercelli il 24 febbraio 1949 . . . . » 75 »
Lembo Giuseppe, nato a Campobasso il 16 dicembre 1949 . . . . » 75 »
Webb Franco, nato a Roma il 22 maggio 1948 . » 75 »
Cimitan Augusto, nato a Treviso il 23 agosto 1943 . » 74 »
Righini Maria Giovanna, nata a Forlì il 1° febbraio 1948 . » 74 »
Belli Maria Antonietta, nata a Roma il 27 gennaio 1944 . » 73 »
Piva Giancarlo, nato a Piacenza il 5 settembre 1936 . » 73 »
Bosco Guerrino, nato ad Isola della Scala il 15 aprile 1947 . . . » 72 »
Odisio Adriana, nata a Gabiano Monferrato (Alessandria) il 1° marzo 1947 . » 72 »
Quarta Giuseppe, nato a Lecce il 25 giugno 1947 . » 72 »
Rodeghiero Roberto, nato a Belluno il 28 aprile 1948 . . » 72 »
Benvenuti Silvano, nato a Monteciccardo l'11 novembre 1946 . . . » 71 »
Colombo Renato, nato a Torino il 12 settembre 1939 . . . . . » 71 »
Garcovich Maria, nata a Zara il 15 settembre 1947 . . . . . » 71 »
Puglisi Guerra Antonio, nato a Messina l'8 gennaio 1950 . . . . » 71 »
Sinisi Dante Antonio, nato a Molfetta il 1° aprile 1944 . . . . punti 71 su 100
Cavallaro Angelo, nato a S. Fiora (Grosseto) il 18 gennaio 1940 . . . . . . » 70 »
Leoni Arrigo, nato a Rivarolo (Mantova) il 24 ottobre 1942 . . . . » 70 »
Romagna Elvezia, nata a Bisenti (Teramo) il 4 agosto 1940 . . . . » 70 »
Soro Antonio Giuseppe, nato ad Orgosolo (Nuoro) il 26 novembre 1948 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5418)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di primario di neurologia per la prima omonima divisione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia per la prima omonima divisione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(5536)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 295 del 25 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:

Concorso, per esami, per l'assunzione di dieci unità.

Concorso, per esami, per l'assunzione di diciannove laureati in fisica.

Regione Piemonte: Parziale modifica e riapertura dei termini del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche rurali vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Cuneo alla data del 31 dicembre 1982.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario *«Conto riassuntivo del Tesoro»*

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227